

Comune di Millesimo

Revisore unico

Verbale n. 8 del 23.06.2021

PARERE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

**ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO - RIEQUILIBRIO
E contestuale variazione al piano triennale opere pubbliche 2021/2023**

EX ART.175 D.LGS. 267/2000

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di giugno il Revisore Unico, Dott. Alessandro Delfino, prende in esame la proposta di deliberazione consiliare riguardante la variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2020 – provvedimenti di riequilibrio con contestuale variazione al piano triennale opere pubbliche.

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2021 mediante applicazione avanzo di amministrazione ai sensi art. 187, comma 2 del d.lgs 267/2000;

Richiamata la delibera consiliare relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Visti gli articoli 175, 193, 194 e 187 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;



c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

c) l’articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l’assestamento generale di bilancio;

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l’anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Rilevato che:

- per il permanere degli equilibri generali di bilancio si rendono necessarie variazioni compensative del bilancio 2021 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 193 comma 2 del d.lgs 267/2000, che tali variazioni permettono il rispetto gli equilibri di bilancio;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili.

La variazione del bilancio di previsione rispetta il principio del pareggio finanziario (art.162 comma 6 capo 1 D.Lgs.267/2000), il principio dell’equivalenza fra entrate e spese per servizi conto terzi (art. 168 D.Lsg.267/2000) e i dettami di cui all’art. 175 commi 6 e 7 D.Lgs.267/2000.

La variazione al bilancio di previsione, così come indicato nella documentazione consegnata al Revisore, non produce mutazioni previsionali significative in merito alla coerenza con gli strumenti di programmazione di mandato e al raggiungimento



degli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica, per quanto già indicato nel precedente parere positivo.

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 comma 1, lettera b), punto 2 del d.Lgs.267/2000 e tenuto conto:


- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della documentazione allegata alla proposta di variazione di assestamento generale del bilancio di previsione annuale 2021/2023 - provvedimenti di riequilibrio e contestuale variazione al piano triennale delle opere pubbliche,

e pertanto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di variazione di assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri mediante applicazione avanzo di amministrazione ai sensi art. 187, comma 2 del d.lgs 267/2000 al bilancio di previsione 2021/2023, invitando l'organo amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo dell'andamento della situazione finanziaria, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario.

Millesimo, 23.06.2021



L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Alessandro Delfino